



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA**

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

**COMUNICATO UFFICIALE N°28
del 13/12/2018**

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti che, nell'ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull'indirizzo e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.

Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D. riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).

Si ricorda che, qualora l'indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN SEZ. DISCIPLINARE DEL 6 DICEMBRE 2018)

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND con nota del 23 maggio 2018 aveva segnalato alla Procura federale che la Società ASD Sporting Fulgor aveva impiegato in gare del Campionato Juniores Nazionali il calciatore Giuseppe Procacci, nato il 13 ottobre 1999, senza averlo tesserato. La Procura federale, aperto il procedimento avente ad oggetto il “comportamento della ASD Sporting Fulgor per avere impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Procacci Giuseppe in n. 7 (sette) gare del Campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018”, accertati i fatti per come erano stati descritti nella richiamata nota della Segreteria FIGC - LND, in data 27 settembre 2018 deferiva a questa Tribunale i Sigg.ri Mauro Lanza, Presidente della Società, Francesco Camerino e Pasquale Lovino, entrambi dirigenti accompagnatori ufficiali della Società ed il calciatore Giuseppe Pio Procacci, ai quali contestava:

a) al sig. Mauro Lanza, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Pio Procacci e per aver consentito l'utilizzo dello stesso nelle gare di cui trattasi;

b) al sig. Giuseppe Pio Procacci, matricola n. 6.953.271, tesserato con la ASD Sporting Fulgor nella stagione sportiva 2017/2018 e dalla stessa svincolato il 15 dicembre 2017, violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, per aver disputato nelle file della Società ASD Sporting Fulgor le gare di cui trattasi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento con la Società;

c) ai Sigg.ri Francesco Camerino e Pasquale Lovino, quali dirigenti accompagnatori ufficiali della Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 61 commi 1 - 5 e 39 NOIF, per aver sottoscritto le distinte - gara (quattro il Camerino, due il Lovino, per la rimanente distinta la sottoscrizione era risultata indecifrabile) attestando che tutti i calciatori partecipanti ad ognuna di esse erano in posizione regolare, ivi compreso il Procacci, che invece non lo era, così attestando il falso.

Al Lanza veniva altresì contestata un'ulteriore violazione, riconducibile alla stessa normativa, perché nella medesima stagione sportiva non aveva tesserato quale responsabile tecnico della squadra Juniores Nazionali il sig. Francesco Camerino, tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 18.01.2018, che tuttavia aveva impiegato come allenatore in due gare di campionato, disputate rispettivamente il 10 febbraio ed il 30 marzo 2018. Ai deferiti veniva aggiunta la Società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto rispettivamente ascritto al Presidente, ai dirigenti ed al calciatore (art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC). **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Luca Zennaro), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Lanza, inibizione di mesi 7 (sette); per il Procacci, squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali; per il Camerino inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti; per il Lovino inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Sporting Fulgor penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores della stagione in corso ed ammenda di € 900,00 (novecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Dall'esame degli atti si è potuto evincere che il calciatore Giuseppe Pio Procacci era stato svincolato dalla ASD Sporting Fulgor in data 15 dicembre 2017. Questo risulta essere l'ultimo movimento che investe la sua posizione; sino a tale data egli risultava regolarmente tesserato per detta Società; per cui, non si ravvisano irregolarità legate al suo nome nelle gare del 30 settembre, 7 e 10 ottobre 2017, evidenziate nella nota della Segreteria della LND, richiamata nelle premesse. Sempre dalla versata documentazione si riscontrano, invece, le dedotte irregolarità, giusta la parte motiva del deferimento, nelle gare successive al 15 dicembre 2017 disputatesi il 6, 13, 20, 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 30 marzo 2018, alle quali il Procacci, non più tesserato, non aveva titolo di partecipare.

Sulla scorta dei fatti, per come ricostruiti dal Collegio sulla base della documentazione in atti, il deferimento s'appalesa fondato.

Va precisato che il Camerino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 6, 13, 20 e 27 gennaio 2018, mentre aveva svolto quelle di allenatore non tesserato nelle gare del 10 febbraio e 30 marzo 2018; in merito alle ultime due gare, essendo il Camerino allenatore di base con abilitazione e iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico a far data dal 18 gennaio 2018 ed atteso il suo mancato specifico tesseramento quale allenatore della squadra della ASD Sporting Fulgor partecipante al Campionato Nazionale Juniores, la competenza a decidere spetta alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, alla quale la Procura federale ha dedotto di aver inviato il deferimento.

Il Camerino, peraltro, ricevuta da parte della Procura federale la comunicazione di conclusione indagini, il 23 agosto 2018 era comparso innanzi l'Organo inquirente ed aveva dichiarato che il calciatore Procacci era stato tesserato per la Società sin dall'agosto 2017 e che ignorava che era stato svincolato; aveva chiesto se vi fossero le condizioni per addivenire all'applicazione dell'art. 32 sexies CGS - FIGC, ma, pur avendo ricevuto l'assenso, non aveva dato corso alla richiesta.

Va, altresì, precisato che il Lovino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 10 e 17 febbraio 2018, così incorrendo nella stessa violazione contestata al Camerino, riconducibile agli artt. 61 commi 1 - 3 e 39 NOIF. Queste le risultanze del procedimento, le violazioni contestate ai tre dirigenti ed al calciatore poggiano su basi di oggettiva rilevanza; costoro peraltro non hanno introdotto nel dibattito elementi suscettibili di smentire o quanto meno di ridurre le rispettive incolpazioni.

Il deferimento va pertanto accolto, con inasprimento delle sanzioni chieste dalla Procura federale, reso inevitabile per la rilevanza dei capi d'incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

Lanza Mauro, nella qualità, inibizione di anni 1 (uno); Procacci Pio Giuseppe, squalifica di 7 (sette) gare ufficiali; Camerino Francesco, inibizione di mesi 4 (quattro) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Lovino Pasquale, inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A DEL 7 DICEMBRE 2018)

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; - vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

delibera

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

Codice di Giustizia Sportiva Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo	Nuovo testo
Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società 1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. 2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.	Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 3.bis INVARIATO

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. 5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1. 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile. 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.	4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 5. INVARIATO 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. 7. INVARIATO 8. INVARIATO
--	--

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.	9. INVARIATO
10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.	10. INVARIATO
11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.	11.1. INVARIATO

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.	11.2. INVARIATO
11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.	11.3. INVARIATO
11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.	11.4. INVARIATO
12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.	12. INVARIATO
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.	13. INVARIATO

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A DELL' 11 DICEMBRE 2018)

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;

e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;

f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;

- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio- promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play- off e play- out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play- off e play- out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play- off e play- out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play- off e play- out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play- off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play- off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play- off e play- out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio- promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 11 DICEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 10 Dicembre 2018, nei confronti del Sig. Andrea FERRARA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FERRARA la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 10 Dicembre 2018 e con scadenza al 9 Ottobre 2019, cos' dedotto il presofferto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.2. SOCIETÀ ESCLUSA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della IV rinuncia pubblicata dal Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale 37 della Delegazione Regionale Calcio a 5 da parte della Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** di FOGGIA **matricola 945949**, partecipante al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Girone A, esclude la Società dal Campionato di competenza.

*In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell' Art. 53 delle N.O.I.F.**, qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.*

Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** osserveranno un turno di riposo.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta società, per il solo campionato Regionale Calcio a 5 Femminile saranno successivamente svincolate.

3.1.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle N.O.I.F.

Si rammenta che **venerdì 30 novembre (ore 19,00)** è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.

Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1° al 14 dicembre p.v.

Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 14 dicembre p.v. (ore 19,00).

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione **"rientro dal prestito(art.103bis)"** vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con "salva definitivo e stampa".

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS

Riteniamo utile comunicare che da venerdì 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare la seguente attività di tesseramento:

- Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre
- Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1- 14 dicembre

Si ricorda che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere spedita ("firmata") modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di "firma elettronica".

L'utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di "firma elettronica" del tesseramento.

Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status "7"- "20"- "70"- "71" – "80").

Liste di svincolo collettive suppletive – 1 - 14 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.

La scelta può essere fatta in modo distinto **sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.**

Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status "7"- "20"- "70"- "71")

Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa **definitiva** la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi.

Si ricorda che completata l'operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata **firmato dal Presidente** o da altra persona legittimata.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli svincoli.

Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
- Si ricorda che l'eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 15 Dicembre;

Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento **da temporaneo a definitivo**.

Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 14 dicembre 2018 (ore 19,00).

La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)” vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale

In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le Società:

L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI

Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l'autorizzazione scritta all'impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente.

Con l'introduzione dell'art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano.

In quest'ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:

- **trasferimento extracomunitario (status “71”)** dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
- **trasferimento extracomunitario (status “7”)** dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
- **trasferimento comunitario (status “70”)** dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”

- **trasferimento comunitario (status"20")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di posizione, è prevista l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Pertanto la Società potrà provvedere all'impiego dell'atleta, solo successivamente all'apparizione della conferma di "approvazione" che compare nell'area web della Società alla voce "firma elettronica" "documenti firmati".

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 NOIF

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.

Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.

Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.

A tal proposito la Società, **e solo per questo tipo di casistica**, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.

Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 1° al 14 dicembre p.v. (ore 19:00).

Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX SAN SEVERO	DINAMO SAN NICANDRO	A	30/12/2018 14:30	COMUNALE "RICCIARDELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S.BERNARDINO
UNITED MONTE SANT ANGELO	SAMMARCO	A	30/12/2018 14:30	COMUNALE "NUOVO" EA	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO-ZONA C1

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ASCOLI SATRIANO CALCIO	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	A	23/12/2018 14:30	COMUNALE	ASCOLI SATRIANO	VIA MELFI
ATLETICO PESCHICI CALCIO	S.AGATA	A	23/12/2018 14:30	COMUNALE "MAGGIANO M." EA	PESCHICI	LOCALITÀ CALENA
AUDAX SAN SEVERO	ELCE	A	23/12/2018 11:00	COMUNALE "RICCIARDELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S.BERNARDINO
DINAMO SAN NICANDRO	SAMMARCO	A	23/12/2018 14:30	COMUNALE *	SANNICANDRO GARGANICO	VIA J.F. KENNEDY
ISCHITELLA	UNITED MONTE SANT ANGELO	A	23/12/2018 14:30	COMUNALE "M.SANTUCCI" *	ISCHITELLA	VIA BELVEDERE
POGGIO IMPERIALE CALCIO	ATLETICO CAGNANO	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE "SAMPIETRO"*	POGGIO IMPERIALE	VIA FOGGIA

RISULTATI

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ASCOLI SATRIANO CALCIO	- S.AGATA	0 - 0	D
ATLETICO PESCHICI CALCIO	- ISCHITELLA	4 - 1	
AUDAX SAN SEVERO	- UNITED MONTE SANT ANGELO	1 - 0	
DINAMO SAN NICANDRO	- ATLETICO CAGNANO	2 - 3	
POGGIO IMPERIALE CALCIO	- ELCE	0 - 3	
SAMMARCO	- GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	0 - 0	

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

CLASSIFICHE

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA - GIRONE A

=====												
Societa'				Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
-----					----	----	----	----	----	----	----	----
1	A.S.D.ATLETICO PESCHICI CALCIO	18	6	6	0	0	28	4	24	0		
2	A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	16	6	5	1	0	20	4	16	0		
3	S.S.D.ASCOLI SATRIANO CALCIO	13	6	4	1	1	10	8	2	0		
4	G.S.D.S.AGATA	11	6	3	2	1	13	7	6	0		
5	POL. SAMMARCO	8	5	2	2	1	7	5	2	0		
6	G.S.D.ISCHITELLA	6	6	2	0	4	14	15	1-	0		
7	U.S.D.ELCE	6	6	2	0	4	8	10	2-	0		
8	F.C.D.DINAMO SAN NICANDRO	6	5	2	0	3	7	12	5-	0		
9	A.S.D.ATLETICO CAGNANO	6	6	2	0	4	7	16	9-	0		
10	A.S.D.UNITED MONTE SANT ANGELO	4	5	1	1	3	2	8	6-	0		
11	A.S.D.AUDAX SAN SEVERO	3	5	1	0	4	5	14	9-	0		
12	A.S.D.POGGIO IMPERIALE CALCIO	1	6	0	1	5	4	22	18-	0		
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*												
GIOR. DATA		SQUADRA OSPITANTE			SQUADRA OSPITE					COD.MOTIV.		
01/A 30/12/18		AUDAX SAN SEVERO			DINAMO SAN NICANDRO					K		
01/A 30/12/18		UNITED MONTE SANT ANGELO			SAMMARCO					K		

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Lorenzo Taggio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Anniballi Marco, nella seduta del 11/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 9/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: ATLETICO PESCHICI CALCIO - ISCHITELLA

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che l'Arbitro sospendeva definitivamente la gara al 27' del 2ºt., in quanto non era più in grado di proseguirla a seguito di condotta violenta nei suoi confronti

DISPONE

a carico della Società ISCHITELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4 – 1 in favore della Soc. ATLETICO PESCHICI, quale miglior risultato ottenuto sul campo, nonché l'ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva per i fatti accaduti e meglio descritti nei provvedimenti disciplinari a carico del calciatore suo tesserato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ISCHITELLA
Vedi delibera

AMMENDA

Euro 150,00 ISCHITELLA
Vedi delibera

Euro 25,00 POGGIO IMPERIALE CALCIO
Perché propri sostenitori lanciavano all'indirizzo dell'Arbitro, senza colpirlo, un sasso di medie dimensioni.

Euro 15,00 ATLETICO PESCHICI CALCIO
Per ritardata presentazione sul terreno di gioco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2018

D AMATO VINCENZO (POGGIO IMPERIALE CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2018

TRICARICO CARMINE (SAMMARCO)

Perché, a seguito di reiterate proteste e del conseguente allontanamento da parte del Direttore di Gara, proferiva nei confronti di quest'ultimo parole gravemente irraguardose ed offensive.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2023

BISCOTTI VINCENZO PIO (ISCHITELLA)

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che al 27' del 2^o. il calciatore BISCOTTI Vincenzo, a seguito di un richiamo da parte del Direttore di Gara, dopo aver proferito all'indirizzo di quest'ultimo parole gravemente offensive e minacciose e dopo avergli appoggiato entrambe le mani sul torace, spingendolo, lo colpiva con un violentissimo schiaffo alla guancia destra;

In conseguenza di ciò l'Arbitro non era più in grado di proseguire la direzione della gara ed era anche costretto a rivolgersi alle cure mediche dei presidi ospedalieri più vicini, laddove gli venivano consigliati ulteriori accertamenti ed approfondimenti per i sintomi accusati;

Per questi motivi dispone a carico del calciatore BISCOTTI Vincenzo la squalifica per 5 anni (a tutto il 9/12/2023).

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

MASCOLO MICHELE (POGGIO IMPERIALE CALCIO)

Perché dopo avere rivolto all'Arbitro parole di protesta, lo spintonava leggermente.

DEI NOBILI RICCARDO (UNITED MONTE SANT ANGELO)

Perché, a seguito di una decisione arbitrale, spingeva l'Arbitro e proferiva nei suoi confronti parole di protesta.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

LIZZARDO LEONARDO (SAMMARCO)

Per avere rivolto all'Arbitro frasi gravemente offensive ed irraguardose.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

STINELLI MARCO (ISCHITELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DI FRANCO MATTEO (S.AGATA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

PALMA MICHELE (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

PISANTE MICHELE (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

AMMONIZIONE (II INFR)

D ARCANGELO FELICE (ASCOLI SATRIANO CALCIO)
DONATACCI MICHELE (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)
FERRAGONIO DANILO (S.AGATA)

CUPAILO NICOLA (AUDAX SAN SEVERO)
SAITTO CARMINE (POGGIO IMPERIALE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASTRULLO GIUSEPPE (ASCOLI SATRIANO CALCIO)
LAPESCARA MICHELE (ATLETICO CAGNANO)
PANARESE MARIO (ELCE)
CAVALLO MICHELE (POGGIO IMPERIALE CALCIO)
IACONETA DAMIANO (UNITED MONTE SANT ANGELO)

AURELIO MARCO (ATLETICO CAGNANO)
LA MARCA GIANPIERO (AUDAX SAN SEVERO)
MABCHOUR HOSAME (ISCHITELLA)
IANZANO RAFFAELE (SAMMARCO)
MIUCCI LUIGI (UNITED MONTE SANT ANGELO)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PROVINCIALE

VARIAZIONI PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE

GIRONE B – 7 Giornata AND

Squadra 1	Squadra 2	DA	A	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PUNTO FOGGIA	FOGGIA FOOTBALL CLUB	14/12/2018 15:00	17/12/2018 15:00	COMUNALE "DEGLI ULIVI"	FOGGIA	VIALE DI VIRIGILIO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE

GIRONE A – 7 Giornata AND

Squadra 1	Squadra 2	DA	A	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MARCONI ISCHITELLA	ATLETICO VIESTE	16/12/2018 10:30	16/12/2018 10:00	COMUNALE "M.SANTUCCI"	ISCHITELLA	VIA BELVEDERE

GIRONE C – 7 Giornata AND

Squadra 1	Squadra 2	DA	A	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PUNTO FOGGIA	HERDONIA CALCIO	17/12/2018 15:00	16/12/2018 09:30	COMUNALE "DEGLI ULIVI"	FOGGIA	VIALE DI VIRIGILIO

GIRONE D – 7 Giornata AND

Squadra 1	Squadra 2	DA	A	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
EAGLES SAN SEVERO	JUVENTUS S.MICHELE	18/12/2018 15:00	29/12/2018 15:30	COMUNALE "RICCIARDELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S.BERARDINO

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MAROSO CANDELA	REAL SITI	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE	CANDELA	S.P. FERROVIA

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ELCE	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE "G.SCARANO"	DELICETO	CONTRADA SCARANO

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY SANNICANDRO	ATLETICO CAGNANO	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE *	SANNICANDRO GARGANICO	VIA J.F. KENNEDY
ACCADEMIA CALCIO MONTE	ATLETICO VIESTE	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE "NUOVO" EA	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO-ZONA C1
SAN MARCO	ATLETICO PESCHICI CALCIO	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE "T.PARISI" EA	SAN MARCO IN LAMIS	VIA DEL GRANDE TORINO
SPORTING TORREMAGGIORE	ALTO TAVOLIERE SAN SESq.B	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE "SAN SABINO" *	TORREMAGGIORE	VIA DI VITTORIO
VIRTUS DON BOSCO	FOOTBALL SAN NICANDRO	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE *	CARPINO	VIA MAZZINI
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	SAN PAOLO DI CIVITATE	A	23/12/2018 09:30	COMUNALE "RICCIARDELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S.BERNARDINO

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
HERDONIA CALCIO	STORNARELLA CALCIO	A	20/12/2018 15:00	COMUNALE *	ORDONA	VIALE CIMITERO
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	ATLETICO FOGGIA	A	21/12/2018 15:00	COMUNALE "RICCIARDELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S.BERNARDINO
FOGGIA FOOTBALL CLUB	MAROSO CANDELA	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE "M. RINALDI" EX CROCI NORD	FOGGIA	VIA LUIGI OBERTJ
GAETANO SALVEMINI	APOCALISSE A.S.D.	A	22/12/2018 15:00	"G. SALVEMINI" *	MANFREDONIA	PROV. MANFREDONIA-S.GIOVANNI R
GIOVENTU CALCIO FOGGIA	REAL SITI	A	22/12/2018 15:00	OPERA "DON UVA"	FOGGIA	VIA LUCERA
ACCADEMIA MANFREDONIA	BOVINO CALCIO	A	23/12/2018 09:30	COMUNALE "MIRAMARE" EA	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-FG

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIESTE	ACCADEMIA CALCIO MONTE	A	22/12/2018 15:00	COMUNALE "R.SPINA" EA	VIESTE	VIALE GIOVANNI XXIII
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD	ACADEMY SANNICANDRO	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO-ZONA C1
ATLETICO CAGNANO	GARGANO ACADEMY sq.B	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE "PUZZONE" *	CAGNANO VARANO	CONTRADA PUZZONE
GARGANO ACADEMY	SANT ONOFRIO CALCIO	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE *	CARPINO	VIA MAZZINI
SQUADRA DEL CUORE	NUOVA GIOVENTU VIESTE	A	23/12/2018 10:30	COMUNALE "T. MORETTI" *	RODI GARGANICO	CONTRADA MATERA

I GIRONI B - C RIPRENDERANNO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLA 8° GIORNATA ANDATA IL 6/01/2019

IL GIRONE D RIPRENDERÀ CON LA PROGRAMMAZIONE DELLA 1° GIORNATA DI RITORNO IL 13/01/2019

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
REAL SITI	- ATLETICO FOGGIA	2 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
SAN PAOLO DI CIVITATE	- SPORTING TORREMAGGIORE	3 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ACADEMY SANNICANDRO	- ATLETICO PESCHICI CALCIO	17 - 2	
ACCADEMIA CALCIO MONTE	- FOOTBALL SAN NICANDRO	1 - 3	
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	- VICO	1 - 1	
ATLETICO VIESTE	- ALTO TAVOLIERE SAN SEsq.B	3 - 0	D
SPORTING TORREMAGGIORE	- ATLETICO CAGNANO	0 - 1	
VIRTUS DON BOSCO	- SAN PAOLO DI CIVITATE	0 - 2	

GIRONE B - 6 Giornata - A			
(1) ACCADEMIA MANFREDONIA	- MAROSO CANDELA	3 - 0	
(1) APOCALISSE A.S.D.	- REAL SITI	5 - 0	
(2) GAETANO SALVEMINI	- ATLETICO FOGGIA	1 - 1	
GIOVENTU CALCIO FOGGIA	- BOVINO CALCIO	7 - 1	
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	- HERDONIA CALCIO	4 - 3	
(1) STORNARELLA CALCIO	- PUNTO FOGGIA	1 - 1	

(1) - disputata il 09/12/2018

(2) - disputata il 10/12/2018

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(2) SANT ONOFRIO CALCIO	- SQUADRA DEL CUORE	3 - 2	
(2) - disputata il 03/12/2018			

GIRONE B - 5 Giornata - A			
(2) SAN MARCO	- FOGGIA FOOTBALL CLUB	2 - 5	
(3) SPORTING APULIA	- ATLETICO FOGGIA	0 - 10	
(2) - disputata il 03/12/2018			
(3) - disputata il 04/12/2018			

GIRONE C - 5 Giornata - A			
(3) REAL SITI	- HERDONIA CALCIO	7 - 3	
(3) - disputata il 04/12/2018			

GIRONE D - 5 Giornata - A			
(2) JUVENTUS S.MICHELE sq.B	- S.PIO X	2 - 2	
(2) - disputata il 06/12/2018			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA CALCIO MONTE	- ACADEMY SAN GIOVANNI ASD	5 - 0	
(1) ATLETICO CAGNANO	- SANT ONOFRIO CALCIO	2 - 7	
GARGANO ACADEMY	- MARCONI ISCHITELLA	1 - 3	
(1) NUOVA GIOVENTU VIESTE	- GARGANO ACADEMY sq.B	8 - 2	
(1) SQUADRA DEL CUORE	- ACADEMY SANNICANDRO	0 - 2	
(1) - disputata il 09/12/2018			

GIRONE B - 6 Giornata - A			
(1) ATLETICO FOGGIA	- LUCERA CALCIO 2014	0 - 1	
COLLINA DEGLI ULIVI	- SAN MARCO	1 - 3	
(2) FOGGIA FOOTBALL CLUB	- ACCADEMIA MANFREDONIA	2 - 2	
SAMMARCO	- SPORTING TORREMAGGIORE	4 - 2	
SAN PAOLO DI CIVITATE	- SPORTING APULIA	2 - 1	
(1) - disputata il 07/12/2018			
(2) - disputata il 09/12/2018			

GIRONE C - 6 Giornata - A			
(1) ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	- REAL SITI	0 - 5	
HERDONIA CALCIO	- PGS DON BOSCO	3 - 2	
ELCE	- GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	-	B - K
MAROSO CANDELA	- APOCALISSE A.S.D.	1 - 1	
(2) PUNTO FOGGIA	- STORNARELLA CALCIO	3 - 1	
(1) - disputata il 09/12/2018			
(2) - disputata il 07/12/2018			

GIRONE D - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA MANFREDONIA sq.B	- JUVENTUS S.MICHELE sq.B	0 - 3	R
(1) COSMANO SPORT	- EAGLES SAN SEVERO	3 - 1	
DREAM FOGGIA	- S.PIO X	0 - 3	
(2) JUVENTUS S.MICHELE	- REAL S.GIOVANNI	-	

(1) - disputata il 10/12/2018

(2) - disputata il 13/12/2018

**LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE**

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE - GIRONE A

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.SAN MARCO	13	5	4	1	0	28	4	24	0	
2 G.S.D.ATLETICO VIESTE	10	6	3	1	1	18	5	13	0	
3 U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	10	5	3	1	1	11	4	7	0	
4 U.S.D.VICO	10	6	3	1	2	14	10	4	0	
5 A.S.D.SAN PAOLO DI CIVITATE	10	6	3	1	1	11	10	1	0	
6 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONTE	9	6	3	0	3	20	14	6	0	
7 C.S.D.FOOTBALL SAN NICANDRO	9	5	3	0	1	11	5	6	0	
8 U.S.D.ACADEMY SANNICANDRO	6	5	2	0	3	28	17	11	0	
9 A.S.D.ATLETICO CAGNANO	6	5	2	0	2	6	10	4	0	
10 F.C.D.SPORTING TORREMAGGIORE	4	6	1	1	4	9	11	2	0	
11 A.S.D.VIRTUS DON BOSCO	3	6	1	0	5	6	34	28	0	
12 A.S.D.ATLETICO PESCHICI CALCIO	0	6	0	0	5	4	42	38	0	
13 sq.B *ALTO TAVOLIERE SAN SESq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE - GIRONE B

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	15	6	5	0	1	24	14	10	0	
2 A.S.D.ACCADEMIA MANFREDONIA	13	5	4	1	0	14	4	10	0	
3 A.S.D.GIOVENTU CALCIO FOGGIA	12	6	3	3	0	20	9	11	0	
4 G.S. APOCALISSE A.S.D.	12	6	4	0	2	19	12	7	0	
5 A.C. REAL SITI	10	5	3	1	1	13	8	5	0	
6 A.S.D.ATLETICO FOGGIA	10	5	3	1	1	10	6	4	0	
7 A.S.D.PUNTO FOGGIA	7	6	1	4	1	10	9	1	0	
8 A.S.D.STORNARELLA CALCIO	5	5	1	2	2	13	14	1	0	
9 A.S.D.MAROSO CANDELA	4	6	1	1	4	9	15	6	0	
10 A.S.D.FOGGIA FOOTBALL CLUB	3	5	1	0	4	18	26	8	0	
11 A.S.D.BOVINO CALCIO	3	5	1	0	4	7	17	10	0	
12 A.S.D.HERDONIA CALCIO	2	6	0	2	4	10	19	9	0	
13 POL. GAETANO SALVEMINI	2	6	0	3	3	5	19	14	1	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE A

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONTE	13	6	4	1	0	28	2	26	0	
2 A.S.D.NUOVA GIOVENTU VIESTE	12	6	4	0	1	26	11	15	0	
3 A.S.D.SQUADRA DEL CUORE	10	6	3	1	2	18	9	9	0	
4 POL.D.MARCONI ISCHITELLA	9	6	3	0	2	16	9	7	0	
5 A.S.D.GARGANO ACADEMY	7	5	2	1	2	11	12	1-	0	
6 A.S.D.SANT ONOFRIO CALCIO	6	5	2	0	2	12	12	0	0	
7 ACADEMY SAN GIOVANNI ASD	6	5	2	0	3	10	13	3-	0	
8 U.S.D.ACADEMY SANNICANDRO	6	5	2	0	2	6	12	6-	0	
9 A.S.D.ATLETICO CAGNANO	4	6	1	1	4	12	32	20-	0	
10 G.S.D.ATLETICO VIESTE	0	5	0	0	5	1	28	27-	0	
11 sq.B *GARGANO ACADEMY	sq.B 0	5	0	0	0	0	0	0	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE B

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.FOGGIA FOOTBALL CLUB	16	6	5	1	0	30	7	23	0	
2 A.S.D.ACCADEMIA MANFREDONIA	16	6	5	1	0	28	5	23	0	
3 A.S.D.SAN PAOLO DI CIVITATE	13	6	4	1	1	17	10	7	0	
4 A.S.D.COLLINA DEGLI ULIVI	12	6	4	0	2	17	12	5	0	
5 A.S.D.ATLETICO FOGGIA	10	6	3	1	2	25	8	17	0	
6 F.C.D.LUCERA CALCIO 2014	9	6	3	0	3	11	16	5-	0	
7 A.S.D.SAN MARCO	7	6	2	1	3	14	15	1-	0	
8 POL. SAMMARCO	3	6	1	0	5	8	32	24-	0	
9 A.S.D.SPORTING APULIA	1	6	0	1	5	3	34	31-	0	
10 F.C.D.SPORTING TORREMAGGIORE	0	6	0	0	6	5	19	14-	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE C

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 G.S. APOCALISSE A.S.D.	16	6	5	1	0	28	6	22	0	
2 A.C. REAL SITI	13	5	4	1	0	20	6	14	0	
3 A.S.D.PUNTO FOGGIA	12	6	4	0	2	18	8	10	0	
4 A.S.D.MAROSO CANDELA	10	5	3	1	1	21	8	13	0	
5 A.S.D.HERDONIA CALCIO	10	6	3	1	2	23	23	0	0	
6 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	9	5	3	0	2	20	10	10	0	
7 A.S.D.STORNARELLA CALCIO	6	6	2	0	4	20	20	0	0	
8 U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	4	6	1	1	4	8	31	23-	0	
9 POL.D.PGS DON BOSCO	1	6	0	1	5	5	25	20-	0	
10 U.S.D.ELCE	0	5	0	0	5	3	29	26-	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
04/A 23/12/18	MAROSO CANDELA	REAL SITI	K
06/A 23/12/18	ELCE	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	B

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Lorenzo Taggio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Anniballi Marco, nella seduta del 11/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE

GARE DEL 27/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: REAL SITI - ATLETICO FOGGIA

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che in seguito al preannuncio di reclamo formulato dalla Società ATLETICO FOGGIA, non sono pervenute le relative motivazioni

DISPONE

l'omologazione del risultato ottenuto sul campo del punteggio di 2 - 0 in favore della Società REAL SITI.

GARE DEL 8/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: ATLETICO VIESTE - ALTO TAVOLIERE SAN SESQ.B

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che la Società ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO sq.B faceva pervenire a questa Delegazione espressa rinuncia a partecipare alla gara

DISPONE

a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0, nonché un punto di penalizzazione in classifica.

A carico della Soc. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO l'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia.

GARE DEL 1/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MEHMETAJ ARDLIND

(SAN PAOLO DI CIVITATE)

RUSSO ALESSANDRO

(SPORTING TORREMAGGIORE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (1 INFR)

DE LUCA ANTONIO PIO MAR

(SPORTING TORREMAGGIORE)

GENTILE FELICE

(SPORTING TORREMAGGIORE)

GERNONE FRANCESCO PIO

(SPORTING TORREMAGGIORE)

GARE DEL 8/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ALTO TAVOLIERE SAN SEsq.B
Vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ALTO TAVOLIERE SAN SEsq.B 1
Vedi delibera

AMMENDA

Euro 25,00 ALTO TAVOLIERE SAN SEsq.B
Vedi delibera

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

VOLPE VINCENZO VITO (HERDONIA CALCIO)

Perché a seguito di una decisione arbitrale applaudiva ironicamente il Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CIOCIOLA MATTEO PIO (ACCADEMIA CALCIO MONTE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

MASELLA VINCENZO (VICO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIOCIOLA MATTEO PIO (ACCADEMIA CALCIO MONTE)

NATALICCHIO DAVIDE (ATLETICO CAGNANO)

MICUCCI PIETRO (GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)

BUMMA CARMELO

(ATLETICO CAGNANO)

CLEMA AMEDEO PIO

(GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO EMMANUEL (ALTO TAVOLIERE SAN
SEVERO)

VOCALIE DIEGO ANTONIO (FOOTBALL SAN NICANDRO)

VOLPE VINCENZO VITO (HERDONIA CALCIO)

CAPUTO FRANCESCO (VICO)

CANNAROZZI DAVIDE (VIRTUS DON BOSCO)

BRONDA ANDREA

(FOOTBALL SAN NICANDRO)

SGARRO FRANCESCO

(HERDONIA CALCIO)

STABILITO MATTEO

(SPORTING TORREMAGGIORE)

DE BERGOLIS VINCENZO

(VICO)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

PALLADINO MATTEO PIO	(ACCADEMIA MANFREDONIA)	SOLAZZO GAETANO	(MAROSO CANDELA)
----------------------	-------------------------	-----------------	------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO DAVIDE	(REAL SITI)	CIPOLLINO MAURO	(STORNARELLA CALCIO)
--------------	-------------	-----------------	----------------------

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

DELLI CARRI LUCA	(ATLETICO FOGGIA)
------------------	-------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO FRANCESCO	(ATLETICO FOGGIA)
-----------------	-------------------

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE

GARE DEL 9/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: ELCE - GIOVENTU CALCIO SANSEVERO

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che l'Arbitro sospendeva definitivamente la gara al 1' del 2ºt. per impraticabilità del terreno di gioco dovuta alle avverse condizioni climatiche

DISPONE

la riprogrammazione della stessa, demandando la Delegazione Provinciale per quanto di sua competenza.

GARE DEL 3/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

TANCREDI EMMANUEL	(SAN MARCO)
-------------------	-------------

AMMONIZIONE (I INFR)

PETTI GIOVANNI

(COSMANO SPORT)

LUCIANI CRISTIAN

(SQUADRA DEL CUORE)

GARE DEL 4/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

AGNELLI ANDREA

(HERDONIA CALCIO)

GARE DEL 6/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

NARCISO ANTONIO

(JUVENTUS S.MICHELE sq.B)

PAPPANI MARIO

(S.PIO X)

RICCELLI ANTONIO PIO

(S.PIO X)

RUGGIERO CHRISTIAN

(S.PIO X)

GARE DEL 8/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 COLLINA DEGLI ULIVI

Perché propri sostenitori lanciavano all'indirizzo dell'Arbitro sputi.

Euro 15,00 ACADEMY SAN GIOVANNI ASD

Per ritardata presentazione sul terreno di gioco.

Euro 15,00 SPORTING TORREMAGGIORE

Per ritardata presentazione sul terreno di gioco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 2/2019

MASTROMATTEO MICHELE (SPORTING TORREMAGGIORE)

Per avere rivolto all'Arbitro frasi gravemente ingiuriose e minacciose.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ASTUTI GIOVANNI NICOLA (APOCALISSE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MARCHITTO FERNANDO A (SAMMARCO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGNELLI ANDREA (HERDONIA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI GENNARO MAURO (COLLINA DEGLI ULIVI)
TABBORRINO MATTEO (HERDONIA CALCIO)

FERRELLI ANTONIO (COLLINA DEGLI ULIVI)
CELOZZI FRANCESCO (SPORTING TORREMAGGIORE)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIGNANESE CRISTIAN (ACCADEMIA MANFREDONIA sq.B)
REALE MATTEO ANTONIO (COLLINA DEGLI ULIVI)
MAFFUCCI SIMONE GIOVANNI (HERDONIA CALCIO)
RENDINA MATTEO (SAMMARCO)
RUBINO ANTONIO (SAN PAOLO DI CIVITATE)
GUGLIELMO ANTONIO (SPORTING TORREMAGGIORE)

MAIORANO ANDREA (COLLINA DEGLI ULIVI)
CHIAVUZZI MICHELE (HERDONIA CALCIO)
BARBARO ALESSIO (S. PIO X)
NIDO DOMENICO (SAN MARCO)
DE CESARE FERNANDO (SPORTING TORREMAGGIORE)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
Per ritardata presentazione sul terreno di gioco.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRI GIOVANNI PIO (ACCADEMIA MANFREDONIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIACOMETTI DIEGO (ACCADEMIA MANFREDONIA)
CIUFFREDA RAFFAELE (ATLETICO CAGNANO)

NARDELLA ARMANDO (ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO)
CUTTANO SIMONE (FOGGIA FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

BRANDONISIO GABRIELE (EAGLES SAN SEVERO)

COCO LUIGI (EAGLES SAN SEVERO)

ATTIVITÀ DI BASE

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Società: A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA
Luogo: C.C. "Fanelli" Orta Nova
Data: 19/12/2018 ore 16:00
Incontro: 1° riunione
Tema: Corretti stili di vita e alimentazione del bambino
Relatore: Dott.ssa Silvia MAURIELLO

PROGRAMMA GARE

ESORDIENTI MISTI 9v9 AUTUN.-FG

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAMMARCO	ACADEMY SANNICANDRO	A	19/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE "T. PARIS I" ER. AR	SAN MARCO IN LAMIS	VIA DEL GRANDE TORINO
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	APRICENA	A	20/12/2018 15:00	CAMPO COMUNE "RICCIARD ELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S. BERNARDINO
FOOTBALL SAN NICANDRO	SAN MARCO	A	23/12/2018 10:30	CAMPO COMUN. SANNICANDRO GAR*	SANNICANDRO GARGANICO	VIA J.F. KENNEDY

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCADEMIA CALCIO MONTE	ATLETICO VIESTE	A	19/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE "NUOVO" - ERB. ART	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO-ZONA C1
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	A	21/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE "A. MASSA" B E. A	SAN GIOVANNI ROTONDO	VIALE DELLA GIOVENTU
ACCADEMIA MANFREDONIA sq. B	SANT ONOFRIO CALCIO	A	22/12/2018 15:00	CAMPO COM. "MIRAMARE" - ERB. ART	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COLLINA DEGLI ULIVI	EAGLES SAN SEVERO	A	18/12/2018 15:00	MADREPIETRA STADIUM ER. ART.	APRICENA	VIA G. DI VITTORIO
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	SAN PAOLO DI CIVITATE	A	19/12/2018 15:00	CAMPO COMUNE "RICCIARD ELLI" EA	SAN SEVERO	VIA S. BERNARDINO
SPORTING TORREMAGGIORE	APOCALISSE A.S.D.	A	20/12/2018 15:00	CAMP COMU. "SAN SABINO PR 03/1	TORREMAGGIORE	VIA DI VITTORIO

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COSMANO SPORT	JUVENTUS S.MICHELE sq.B	A	18/12/2018 15:00	C.C.MATTEO RINALDI EX CRO.NOR	FOGGIA	VIA LUIGI OBERTJ S.N.
GIOVENTU CALCIO FOGGIA	REAL S.GIOVANNI	A	18/12/2018 15:00	CAMPO PRIV. "DON UVA"	FOGGIA	VIA LUCERA,110
FOGGIA CALCIO S.R.L. sq.B	FOGGIA FOOTBALL CLUB	A	19/12/2018 15:00	CENTROCAMPO SPORT CENTER C5	FOGGIA	VIA SALICE LOC.POSTA CONCA

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE CERIGNOLA A R.sq.B	FUTSAL FOGGIA	A	17/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"ER.	CERIGNOLA	VIA NAPOLI
REAL SITI	SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA	A	18/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE G. SCIREA*	STORNARELLA	VIA STORNARA
HERDONIA CALCIO	AUDACE CERIGNOLA A R.L.	A	21/12/2018 15:00	CAMPO COMUN ORDONA-ERB.ART.*	ORDONA	VIALE CIMITERO

GIRONE F - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNITI PER CERIGNOLA	ASCOLI SATRIANO CALCIO	A	19/12/2018 15:00	MONDO SPORT TORRICELLI ER.AR	CERIGNOLA	VIA URBE
STELLA AZZURRA CERIGNOLA	G.E.T. ORTA NOVA	A	20/12/2018 15:00	MONDO SPORT TORRICELLI ER.AR	CERIGNOLA	VIA URBE

GIRONE G - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MANFREDONIA CALCIO 1932	ATLETICO FOGGIA	A	17/12/2018 15:00	CAMPO COM."MIRAMARE"-ERB.ART	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE
JUVENILIA FOGGIA	GAETANO SALVEMINI	A	19/12/2018 15:00	CAMPO PRIV. "DON UVA"	FOGGIA	VIA LUCERA,110
LUCERA CALCIO 2014	PUNTO FOGGIA	A	20/12/2018 15:00	CAMPO OPERA SAN GIUSEPPE *	LUCERA	VIA GIORDANO BRUNO,3

GIRONE H - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DREAM FOGGIA	FOGGIA CALCIO S.R.L.	A	19/12/2018 15:00	EX CAMPO FIGC ER.ART. *	FOGGIA	VIA DE PETRA
S.PIO X	HERDONIA CALCIO sq.B	A	19/12/2018 15:00	CAMPO COMUNALE "SAN PIO X"	LUCERA	VIA MONTEGRAPPA

“PRIMI CALCI”

- **Raggruppamento “A”:** MANFREDONIA – “Miramare” 18/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “B”:** SAN GIOVANNI ROTONDO – Comunale “Real S. Giovanni” (Via Sapri) 19/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “C”:** SAN SEVERO – “Apocalisse” 19/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “D”:** SAN SEVERO – “Ricciardelli” 20/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “E”:** FOGGIA – “Ex F.I.G.C.” 20/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “F”:** LUCERA – Opera “S. Giuseppe” 21/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “G”:** FOGGIA– Opera “S. Michele” 17/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “H”:** FOGGIA – Comunale “M. Rinaldi – ex Croci Nord” 19/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “I”:** ASCOLI SATRIANO – “Comunale” 20/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “L”:** ORTA NOVA – “Comunale” 19/12/2018 ore 15:00
- **Raggruppamento “M”:** CERIGNOLA – “Comunale Mondo Sport” 19/12/2018 ore 15:00

ERRATA CORRIGE

Per un mero errore materiale, sul C.U. n.27 del 6/12/2018 venivano omessi i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL 1/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

FRATINO Antonio	(ACADEMY SAN NICANDRO)	DI CUI UNA GIÀ' SCONTATA
DE BERGOLIS Vincenzo	(VICO)	DI CUI UNA GIÀ' SCONTATA

COORDINATE BANCARIE C.R. PUGLIA

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 13/12/2018.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano